

« Art. 4. Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione dal regio Governo, e dei corrieri di Gabinetto, debbono al loro ingresso negli Stati dichiarare al primo ufficio di dogana le lettere ed i pieghi, i giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2, delle quali fossero latori, e dovranno consegnarli tutti al primo ufficio di posta, eccetto quelli dei quali ai numeri 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, acciò siano spediti al loro destino, oppure bollati in corso particolare mediante pagamento del diritto relativo.

« La consegna di cui sopra potrà anche farsi agli uffici di dogana sulla frontiera che venissero a ciò destinati dall'amministrazione. »

DESPINE, commissario regio. Pour mettre cet article en harmonie avec l'article précédent, je demande qu'après les n° 5, 6, 7, on ajoute ceux de 8 et 9. Je demande ensuite la suppression de la dernière phrase: *la consegna di cui*, etc., parce que cette dernière phrase serait inapplicable, attendu que les douaniers n'ont pas de *bollo in corso particolare*, et que, n'en ayant pas, ils ne peuvent conséquemment pas en faire usage. Voilà le motif pour lequel je demande cette suppression.

SAULI F., relatore. La Commissione ha creduto coll'alinea di quest'articolo di fare una facilitazione pel caso che gli uffici di posta si trovassero troppo distanti dagli uffici di dogana. Tuttavia, siccome vi possono essere molti uffici di dogana i quali non offrano guarentigie sufficienti contro la frode, e questi offrendo guarentigie sufficienti, si è lasciato questa facoltà all'arbitrio dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione, dapprima sulla prima parte di quest'articolo, poi sulla seconda.

Metto ai voti la prima parte coll'aggiunta proposta dal commissario regio, di dire oltre il paragrafo 8 anche il 9.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti la seconda parte dell'articolo: *La consegna, ecc.* (Vedi sopra)

DESPINE, commissario regio. J'observe, de nouveau, que les douanes n'ont pas de *bollo in corso particolare*.

SAULI F., relatore. Io osservo semplicemente che la Commissione aveva creduto di lasciare questa facoltà all'amministrazione, la quale poteva prendere delle norme specialnel caso che trovasse veramente che vi fosse un bisogno di soddisfare alle frontiere relativamente ai viaggiatori che non potessero recarsi fino all'ufficio della posta.

CHIARLE. Io non so perchè il commissario regio voglia opporsi a che sia inserita quest'ultima parte dell'articolo. Essa non tende ad altro che ad accordare una facoltà all'amministrazione, della quale essa potrà valersene ove lo creda opportuno.

I termini dell'aggiunta proposta dalla Commissione indicano chiaramente che non si impone all'amministrazione l'obbligazione, ma che le si accorda la facoltà di destinare uffici di dogana per accettare la consegna prescritta dall'articolo che si sta discutendo. Non vedo quindi ragione per cui esso voglia tanto insistere perchè venga soppressa.

DESPINE, commissario regio. L'article 4 me dit que les plis qui viennent de l'étranger sont consignés au premier bureau de poste. Le paragraphe dont il s'agit dit que cette consignation peut se faire dans un bureau de douane. Ainsi en vertu de ce paragraphe il n'y aurait pas faculté, mais obligation pour l'administration.

CHIARLE. Mi perdoni il commissario regio, ma nel modo con cui è redatto l'articolo è evidente che non si impone con esso un ordine, ma solo si concede una facoltà.

SAULI F., relatore. Mi pare che risulti evidentemente dai termini nei quali è concepita quest'aggiunta della Commissione, che non rimane libero ai viaggiatori di far la consegna a qualunque stazione doganale, ma bisognerà necessariamente che prima questi uffici sulla frontiera siano stabiliti dall'amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo 4. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

« Art. 5. I capitani o patroni di bastimento, sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque parte degli Stati, debbono consegnare, assieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche, di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi medesimi, dagli uomini dell'equipaggio o dai passeggeri, all'ufficio di sanità locale, se vi è, e, in difetto, a quello più vicino al luogo d'approdo, il quale ufficio, eseguite le operazioni sanitarie, trasmette le dette lettere, pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche all'ufficio di posta locale, eccettuate quelle di cui ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 3, le quali saranno restituite ai rispettivi latori. »

MICHELINI. Io propongo un piccolo cambiamento di redazione. Quest'articolo, concepito nel modo proposto dalla Commissione, imporrebbe ai capitani o patroni di bastimento l'obbligo di consegnare non solo le lettere e le gazzette che portano eglino stessi, ma ancora quelle che sono portate dai passeggeri e dagli uomini dell'equipaggio. Questo io non lo approvo, perchè ognuno risponde del fatto proprio e non del fatto altrui. Si aggiunga che la legge impone bensì l'obbligo della consegna ai capitani e patroni, ma non agli uomini di equipaggio ed ai passeggeri. Ora, come potranno i capitani farsi consegnare lettere da chi non vi è obbligato?

Laonde per rimediare a questi inconvenienti, io propongo la seguente compilazione:

« I capitani e patroni dei bastimenti sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque porto degli Stati, come pure gli uomini dell'equipaggio ed i passeggeri debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche, di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale, od al più vicino del luogo d'approdo, ecc. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Michelini.

(È appoggiata.)

SAULI F., relatore. Il motivo per cui era stabilito che tutte le lettere portate dagli uomini dell'equipaggio devono pure essere consegnate, era nell'interesse dell'erario pubblico. Quando il Governo creda che con quest'emendamento l'interesse delle finanze non sia leso, la Commissione è pronta ad accettarlo.

DESPINE, commissario regio. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'a dit l'honorable député Michelini, mais je crois qu'il a entendu dire que les hommes de l'équipage et les passagers seraient tenus de remettre eux-mêmes les lettres dont ils sont porteurs.

Il y a donc une différence entre la rédaction du Gouvernement et celle de la Commission, car celle-ci prescrit que les capitaines et les patrons des bâtiments doivent eux-mêmes demander les lettres aux personnes de leur équipage pour les remettre au bureau de poste. Cette rédaction a pour but de faire retomber la responsabilité sur ceux que la loi regarde déjà comme responsables de ce que les passagers d'un navire peuvent avoir sur eux.

Néanmoins je n'ai pas de difficulté à élever contre la pro-